



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

ML

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Città di Cosenza

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 – COSENZA

ALLEGATO 3

**CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO ED INSERIMENTO
LAVORATIVO BENEFICIARI SIA**

(DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL)

CONVENZIONE PROT. N. DEL

TRA

L' Ambito territoriale Sociale n.1 Cosenza – Comune di Cosenza, d'ora in poi denominato "SOGGETTO PROMOTORE", rappresentato dal Dirigente del Settore Welfare Dott., nato/a a, il domiciliato per la carica presso il Comune di Cosenza Piazza dei Bruzii Cosenza, a tal uopo autorizzato

E

Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante

Di seguito denominato <<SOGGETTO OSPITANTE>>,

con sede legale in _____

codice fiscale/partita IVA _____

Rappresentato dal Presidente/Rappresentante Legale sig. _____

Nato a _____

il _____

Residente in _____

alla via /piazza _____

civico _____

CF _____

PREMESSO CHE:

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/91 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge 68/99;
- il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), devono essere intesi come 'lavoratori' ai fini e agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- L' Ambito territoriale Sociale n.1 Cosenza – Comune di Cosenza ha dato attuazione alla *“Manifestazione di interesse per l'individuazione di Soggetti Ospitanti per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento per favorire l'inserimento lavorativo di residenti nei comuni dell'Ambito territoriale Sociale n.1 Cosenza e appartenenti a nuclei familiari presi in carico nella misura SIA” – Determinazione Dirigenziale n. del*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. tirocinanti su proposta del soggetto promotore e in conformità con la propria procedura selettiva effettuata.

Alla presente convenzione è allegato un Progetto Formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel Progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale, vengano indicate le attività svolte e le competenze acquisite.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- redigere, il Progetto formativo;
- rispettare e far rispettare il Progetto formativo in tutti gli aspetti;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orari, sostituzione del tutor, ecc.);

- comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio; il soggetto ospitante informa il soggetto promotore della cessazione del tirocinio mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi dell'interruzione del tirocinio;
- eventuali richieste di proroghe entro i limiti di durata previsti dalla manifestazione di interesse di adesione ai tirocini, devono pervenire al soggetto promotore almeno cinque giorni lavorativi prima della data di conclusione del tirocinio, mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi che giustificano la prosecuzione del tirocinio oltre i termini stabiliti nel Progetto formativo;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
- valutare l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

Articolo 4 – Tutorato

Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto formativo, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell'acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo. Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione. I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo. Il tutor aziendale potrà assumere l'onere in contemporanea di massimo n. 3 beneficiari. Deroghe a tale disposizione sono possibili solo previa autorizzazione del Soggetto Promotore e solo in casi eccezionali. Per tale attività sarà erogata una indennità pari ad € 100 mensili che sarà liquidata trimestralmente.

Articolo 5 – Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio.

La relazione deve essere inviata al soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 70% del monte ore previste dal progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

Art. 6 – Garanzie assicurative

Ogni tirocinante è assicurato:

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto ospitante;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, dal soggetto ospitante.

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore. Il Soggetto Ospitante provvederà ad anticipare i costi previsti per l'assicurazione RC e INAIL che, previa rendicontazione, saranno rimborsati dal Comune di Cosenza entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio.

Art. 7 – Comunicazioni

Le parti concordano che il soggetto ospitante provvede alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio l'attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite, ai fini della registrazione dell'esperienza, secondo le modalità prevista dalla Regione, sul Libretto formativo del cittadino. Ai fini della registrazione dell'esperienza del tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo.

Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione/Provincia Autonoma eventuali ulteriori documenti ed informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

Art. 8 – Indennità

Al tirocinante sarà corrisposta dal Soggetto Promotore un'indennità di importo pari a 400,00 euro mensili lordi omnicomprensivi soggetto ad IRPEF secondo le modalità previste nell'Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale del Comune di Cosenza n.del

Art. 9 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata di mesi sei e comunque fino al completamento dei percorsi di tirocinio semestrale di tutti i soggetti avviati.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10 – Recesso

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengono trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento all'Avviso Pubblico e alle Linee Guida dei tirocini- approvate dal Comune di Cosenza con DD n. .../2017.

Cosenza

(Firma per il soggetto promotore)

(Firma per il soggetto ospitante)